



COMUNE DI ROVIO

MUNICIPIO

Telefono (091) 649 82 91

Telefax (091) 649 42 81

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente l'uso della piazza di compostaggio

Il Municipio di Rovio, richiamati l'art.19 del Regolamento comunale per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, l'art.192 della Legge organica comunale, gli art.24 e 44 del Regolamento di applicazione della LOC, il Decreto esecutivo cantonale concernente il divieto di fuochi all'aperto e il compostaggio degli scarti vegetali, richiamata la decisione del Consiglio comunale del 9 novembre 1992,

ORDINA:

- Art. 1** E' istituita una piazza di deposito e di compostaggio per residui vegetali controllata, sulla particella no.478 RFP di Rovio, in zona "Bagnarolo".
- Art. 2** Il Comune mette a disposizione della cittadinanza di Rovio una piazza presso la quale possono essere consegnati esclusivamente gli scarti vegetali destinati al compostaggio.
- Art. 3** Gli scarti vegetali devono essere consegnati liberi da ogni altro materiale estraneo quali: sassi,terra, calcinacci, ferri, filo di ferro, sacchi o legacci di plastica e contenitori di qualsiasi genere. Il materiale vegetale deve essere deposto ordinatamente e nel modo più compatto possibile. I rami di potatura, le ramaglie provenienti dal taglio delle siepi, gli stocchi di granoturco, i tralci di vite, dovranno essere depositati in fascine legate con corde di canapa o altro materiale vegetale.
- Art. 4** Non possono essere consegnati alla piazza gli scarti di cucina e gli scarti provenienti dalla pulizia di boschi e di orti. Tali scarti dovranno essere compostati privatamente.
- Art. 5** Possono consegnare scarti vegetali alla piazza comunale unicamente:
- a) **gratuitamente:** i cittadini domiciliati o residenti a Rovio,
 - b) **a pagamento:** i giardinieri autorizzati dal Municipio che operano sul territorio comunale.
- La tassa fissata in fr. 10.--/mc è da pagare presso la Cancelleria comunale prima di ogni deposito.
- Art. 6** La piazza è cintata e munita di cancello.
- Giorni e orari di apertura:**
- per l'utenza privata:
sabato dalle ore 08.00 alle ore 18.00
- per i giardinieri:
lunedì - venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00.
- I giardinieri autorizzati dal Municipio che operano sul territorio comunale,dovranno in ogni caso annunciarsi presso la Cancelleria comunale per il pagamento della tassa e il ritiro della chiave del cancello.
- In ogni caso la domenica e i giorni festivi è assolutamente vietato l'accesso alla piazza.

- Art. 7** La piazza è sorvegliata dal Municipio tramite gli operai comunali.
- Art. 8** A scadenze regolari si provvederà alla triturazione degli scarti depositati e al loro compostaggio. Il composto fresco o maturo, non setacciato, potrà essere ritirato gratuitamente dai privati durante le ore normali di apertura della piazza. Le spese di carico e di trasporto dovranno essere sopportate dall'utente.
- Art. 9** Il Municipio, a dipendenza dell'esperienza e delle necessità, potrà modificare gli orari di apertura della piazza come pure le relative tasse di deponia.
- Art. 10** Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno punite con multe sino a fr. 10'000.-- ai sensi dell'art. 149 del Regolamento comunale, riservato l'addebito delle spese per lo sgombero dei materiali depositati abusivamente.
- Art. 11** Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione (art. 192, 208 e segg. LOC).
- Art. 12** L'Ordinanza entra in vigore alla scadenza del termine di pubblicazione e abroga ogni e qualsiasi disposizione precedente incompatibile o contraria.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
(Carlo Frigerio)

Il Segretario:
(Pietro Tacchella)

Ris. Mun. no. 47 del 17.3.1997.
Pubblicata agli albi comunali dal 18.3.1997 all'1.4.1997.
Inviata a tutti i fuochi in data 19.3.1997.
Modifica art. 6 Ris. Mun. 122 del 23.6.1997
Pubblicata agli albi comunali dal 24.6.1997 all'8.7.1997